



Ordinanza N° 119 del 12 Giu. 2009

IL SINDACO

- **Visto** il verbale di operazioni compiute n. 21770 del 16/05/2009, redatto da personale di vigilanza in forza al Comando Polizia Municipale di Capaccio, relativo al sopralluogo di carattere igienico sanitario finalizzato alla repressione di reati ambientali, ed urbanistici effettuato in data 16/05/2009 in agro di Capaccio, Via Procuzzi, al civico n. 92;

- **Visto** le risultanze del verbale di accertamento summenzionato, dal quale si rileva che, una superficie di circa 500,00 mq. ricadente nel fondo agricolo del lotto di terreno individuato in catasto al foglio n. 11, particella n. 705, avente una superficie totale di circa 2.000,00 mq, risultante di proprietà del Sig. Petraglia Antonio, nato a Peveragno – Rodi (Grecia), il 08/10/1939 e residente in Capaccio alla Via della Gueglia n. 69, ma detenuto e condotto dal Sig. Andriuolo Cono nato a Teggiano (SA) il 11/01/1951 e residente in Bellizzi (SA) alla Via Olmo n. 6, all'atto del sopralluogo, si presenta in uno stato di assoluto abbandono, invasa da vegetazione spontanea e risulta interessata senza le prescritte autorizzazioni di cui agli artt. 208 e 212 del D.Lgs 03 aprile 2006 n. 152, da materiali classificati ai sensi dell'art. 184 del citato D.Lgs 03/04/06 n. 152, come rifiuti urbani e rifiuti speciali quali: contenitori in polistirolo, matasse di tubi in pvc di varie dimensioni utilizzati per la fertirrigazione, archi e sostegni in ferro utilizzati per la realizzazione e/o costruzione di serre, teli in plastica in disuso, materiale legnoso costituito da cassette e basi per imballaggio, pali e legno vario utilizzato sotto serra, attrezzature agricole in disuso, cumuli di materiale di natura agricola in parte incenerita, e materiali di risulta derivanti da lavori edili costituiti da blocchi cementizi, tanto da conferire al lotto di terreno le caratteristiche di una vera e propria discarica a cielo aperto;

- **Visto** il vigente Regolamento Comunale "Servizio Integrato Gestione Rifiuti" e, in particolare, l'art. 12, che stabilisce il divieto di abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti, in qualsiasi area, che possono creare inconvenienti igienico-sanitari, molestie o disturbo, degrado alle caratteristiche paesaggistiche, danni all'ambiente o, comunque un pericolo;

- **Considerato** che la situazione di inquinamento emersa dalle indagini, rappresenta pericolo igienico sanitario, degrado e deturpamento ambientale;

- **Visto** che la zona è sottoposta ai seguenti vincoli:

- Sotto il vincolo di protezione delle bellezze naturali – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.Lgvo n. 22/01/04, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio).
- In zona sismica, classificata "S6" (D.M. 03/06/81 e Delibera di G.R. del 07/11/2002 n. 5447).

- **Visto** che l'area, è soggetta a sequestro da parte di Autorità Giudiziaria, è onere dei responsabili dell'abuso richiedere il dissequestro ai fini dell'ottemperanza. Tale richiesta dovrà essere presentata in tempo utile alla competente autorità, comunque entro e non oltre 20 (venti) giorni dalla notifica della presente ordinanza, facendo obbligo al responsabile dell'abuso, di informare il Comune di Capaccio – Comando Polizia Municipale, mediante deposito di copia della richiesta di dissequestro.

- Visti gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

- Visto il D.Lgvo n. 152 del 3 aprile 2006.

- Visto le leggi sanitarie vigenti in materia.

- Visto il vigente Regolamento di Polizia Urbana.

- Visto il vigente Regolamento di Igiene e Sanità del Comune di Capaccio.

- Ritenuto, di dover adottare, ai sensi delle leggi vigenti in materia, gli opportuni provvedimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

- Salva ed impregiudicata l'azione penale.

ORDINA

- Per le motivazioni e relativamente al rapporto di violazione di cui in premessa, ai sensi dell'art. 192 comma 1)-2) e 3) del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 ai signori:

- Sig. Petraglia Antonio, nato a Peveragno – Rodi (Grecia), il 08/10/1939 e residente in Capaccio alla Via della Gueglia n. 69, nella sua qualità di proprietario dell'area in questione.
- Sig. Andriuolo Cono nato a Teggiano (SA) il 11/01/1951 e residente in Bellizzi (SA) alla Via Olmo n. 6, nella sua qualità di conduttore dell'area in questione.

1. Di provvedere a proprie spese e cura, entro il termine di 10 giorni dalla data di dissequestro dell'area da parte della Autorità Giudiziaria, agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e ripristino ambientale, mediante la rimozione e avvio a smaltimento e/o recupero presso centro autorizzato ai sensi e secondo il procedimento di cui al D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, dei materiali classificati come rifiuti urbani e speciali, presenti nel lotto di terreno distinto in CT foglio n. 11, particella n. 705;
2. Di comunicare al Comune di Capaccio – Comando Polizia Municipale, l'avvenuta esecuzione di quanto ordinato al fine di consentire l'effettuazione delle opportune verifiche da parte dei competenti organi di controllo.

CON DIFFIDA

- Che nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dal responsabile delle spese sostenute ai sensi dell'art. 192, comma 3), nonché all'applicazione dei provvedimenti sanzionatori di cui al D.Lgs 03 aprile 2006 n. 152 e del regolamento comunale "Servizio integrato Gestione Rifiuti", approvato con Delibera di C.C. n. 102 del 25/10/06.

- Che il presente provvedimento sia notificato:

1. Al Sig. Petraglia Antonio, nato a Peveragno – Rodi (Grecia), il 08/10/1939 e residente in Capaccio alla Via della Gueglia n. 69, nella sua qualità di proprietario dell'area in questione.
2. Al Sig. Andriuolo Cono nato a Teggiano (SA) il 11/01/1951 e residente in Bellizzi (SA) alla Via Olmo n. 6, nella sua qualità di conduttore dell'area in questione.
3. Al Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione di Foce Sele.
4. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo.
5. Al Comando di Polizia Municipale di Capaccio Scalo, incaricato dell'osservanza della presente ordinanza.

COMUNICA

- Che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale, competente per territorio secondo le norme di cui alla Legge 6/12/1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24/11/71 n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica del presente atto.

Dalla Residenza Municipale

11.1 GIU. 2009



il Sindaco
Pasquale Marino